

N SIUS

UFFICIO DI SORVEGLIANZA
per le Circoscrizioni dei Tribunali di Genova, Savona, Imperia

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza ex art. 35 ter o.p. proposta da:

----- detenuto presso la Casa circondariale di Genova Marassi,
in espiazione pena con scadenza 27.9.2014;
difensore -----

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all'interessato, al difensore e all'Amministrazione penitenziaria, sia presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, sia presso il Capo del DAP;

LETTO il parere in data 22/8/2014 con il quale l'Avvocatura dello Stato di Genova esclude la propria competenza a rappresentare tecnicamente il DAP – Ministero della Giustizia nelle procedure innanzi al Magistrato di sorveglianza ex art. 35 ter O.P.;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

SENTITI il parere del rappresentante del P.M. () e le conclusioni del difensore ();

PREMESSO

-che l'art. 35 ter O.P., introdotto dal d.l. n. 92/2014 convertito in l. n. 117/2014, ricollega il diritto ai rimedi risarcitori in esso disciplinati alla sottoposizione dell'interessato a condizioni di detenzione "tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali... come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo";

-che i principi desumibili da tale giurisprudenza (e, in particolare, dalle decisioni pronunciate dalla Corte nei confronti dell'Italia, fra le quali si ricordano i casi Sulejmanovic, Torreggiani, Tellissi e, da ultimo, G. contro Italia) possono così riassumersi:

- lo Stato ha l'obbligo di assicurarsi che le condizioni di detenzione siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione non sottopongano il detenuto a uno stress o a una prova la cui intensità superi l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e, se si tratta di persona malata, che le condizioni di detenzione siano adeguate al suo stato di salute, sia sotto il profilo delle cure assicurate, sia dal punto di vista della compatibilità delle condizioni di salute stesse con il mantenimento dello stato detentivo;
- per rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3, un cattivo trattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità, che dipende dal complesso degli elementi del caso, in particolare dalla durata del trattamento, dai suoi effetti fisici o psicologici e talvolta dal sesso, dall'età e dallo stato di salute dell'interessato;
- in presenza di situazioni di grave sovraffollamento, la mancanza di spazio può essere elemento di per sé sufficiente ad integrare la violazione dell'art. 3; benché lo spazio *pro capite* auspicabile secondo il Comitato per la Prevenzione della Tortura è di mq. 4, la Corte ha ritenuto integrata la violazione in situazioni nelle quali lo spazio personale accordato era inferiore a mq. 3 per ristretto;
- nelle situazioni nelle quali il sovraffollamento non sia così grave da sollevare di per sé un problema di compatibilità con l'art. 3, debbono essere presi in considerazione altri

aspetti delle condizioni detentive: la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento, il rispetto delle esigenze sanitarie di base;

- nel valutare tali aspetti la Corte EDU ha avuto occasione di chiarire, fra l'altro:
 - che il malfunzionamento occasionale di installazioni sanitarie non integra trattamento contrario all'art.3 CEDU (G. c. Italia);
 - che la mancanza di acqua corrente calda nelle celle e il mancato approvvigionamento di prodotti per l'igiene personale non costituiscono violazione dell'art.3 CEDU (Tellissi c. Italia);
- le asserzioni circa i maltrattamenti subiti devono essere sostenute da adeguati elementi di prova; tuttavia, la vulnerabilità delle persone interessate, che si trovano sotto il controllo esclusivo degli agenti dello Stato, induce a non applicare rigorosamente il principio *affirmanti incumbit probatio*; pertanto, la prova può risultare anche da un insieme di indizi, sufficientemente gravi, precisi e concordanti, o da presunzioni non confutate (Tellissi c. Italia); inoltre il Governo (e quindi l'Amministrazione), che è talvolta l'unico ad avere accesso alle informazioni che possono confermare o infirmare le affermazioni del ricorrente, è tenuto a fornire documentazione o spiegazioni pertinenti a sostegno delle affermazioni che opponga alla pretesa dei ricorrenti (Torreggiani c. Italia);

OSSERVA

Il reclamante ha chiesto la concessione dei rimedi risarcitori di cui al d.l. n. 92/2014, convertito in l. n. 117/2014, in relazione al periodo di detenzione sofferto presso la Casa circondariale di Chiavari dal 26/7/2012 al 3/4/2014, deducendo: la mancanza di spazio personale (inferiore a tre metri quadri pro capite); l'insufficiente accesso alla luce naturale e all'aria aperta, le insufficienti condizioni della cella, in particolare per assenza di servizi igienici separati; la permanenza in tali spazi e condizioni per venti ore al giorno sino al 30/9/2013 (data di instaurazione del c.d. regime aperto, con apertura delle celle per almeno otto ore al giorno).

Nell'istanza l'interessato precisa di **non avere presentato ricorso alla Corte EDU, ne' la circostanza è stata in alcun modo contestata dall'Amministrazione.**

La domanda, così proposta, si riferisce, all'evidenza, a condizioni pregresse e non coinvolge l'odierno stato detentivo, sì che questo Magistrato non può esimersi dal valutare l'ammissibilità della stessa alla stregua della non attualità del pregiudizio dedotto: lo impone l'autorevole parere espresso dal CSM in data 30/7/2014, secondo il quale le domande azionabili dinanzi al Magistrato di sorveglianza sarebbero unicamente quelle riferibili a situazioni in cui la lesione dei diritti della persona incarcerata, conseguente al sovraffollamento, fosse attuale al momento della richiesta di accertamento e non si fosse ormai consumata (per essersi, ad esempio, esaurita la situazione di sovraffollamento). Tale conclusione si fonda sul riferimento del comma primo dell'art.1 della legge al "pregiudizio di cui all'articolo 69 comma 6 lett. b)" che, qualora consistente in condizioni detentive tali da violare l'art.3 CEDU, legittima la richiesta dei rimedi risarcitori: siccome l'art.69 comma 6 lett. b) qualifica il pregiudizio a quei fini rilevante come "grave" ed "attuale", la non attualità della lesione comporterebbe l'inammissibilità del ricorso al Magistrato di sorveglianza e la possibilità, per l'interessato, di adire il giudice civile dopo la scarcerazione. Per quanto non priva di fondamento letterale e fondata su una strutturata – e, in linea generale e teorica, condivisibile – visione delle funzioni e delle competenze del Magistrato di sorveglianza, tale lettura non convince. In primo luogo, l'accento posto sulle aggettivazioni che accompagnano il "pregiudizio" di cui all'ar.69 comma 6 appare incongruo se si ha riguardo all'attributo "grave": ipotizzando di applicare pari rigore interpretativo e di assegnare, quindi, un significato proprio e dirimente alla "gravità" del pregiudizio – secondo la previsione dell'art.69 comma 6 o.p. – ci si dovrebbe poter rappresentare l'eventualità di una condizione detentiva tale da violare l'art.3 CEDU e tuttavia non "grave". Inoltre, questa lettura colloca (e ritiene giustificata) la competenza del Magistrato di sorveglianza

alla liquidazione dei rimedi risarcitori solo in funzione di una tutela giurisdizionale che, per essere diretta a riparare un pregiudizio in atto, non potrebbe non essere anche inibitoria: in tale modo la liquidazione stessa dei rimedi risarcitori finisce per essere configurata alla stregua di uno dei possibili esiti del reclamo ex art.35 bis o.p., laddove, al contrario, è evidente dal tenore dello stesso art.1 e dalle disposizioni transitorie di cui all'ar.2 che l'azione di cui all'art.35 ter è stata voluta dal legislatore ed è descritta dalla normativa in esame come autonoma e indipendente rispetto al reclamo volto a far cessare la violazione dei diritti (e nel caso della detenzione illegittima inferiore a quindici giorni inevitabilmente scissa dalla ipotizzabilità di un utile intervento inibitorio).

D'altronde il nuovo istituto costituisce la risposta del legislatore al preciso invito, formulato dalla Corte EDU, ad apprestare rimedi efficaci rispetto alla detenzione in condizioni di sovraffollamento, sia preventivi, sia compensativi e risarcitori: come tale è stata concepita la riduzione della pena di cui all'art.35 ter o.p., non certo come strumento di risoluzione della condizione detentiva illegittima, funzione per la quale sarebbe del tutto inadeguata e inefficiente.

Infine, non possono trascurarsi le conseguenze pratiche di una simile interpretazione: a fronte della recente, sensibile riduzione della popolazione detenuta (e con essa delle situazioni di grave sovraffollamento), la tesi qui contestata porterebbe a una sostanziale vanificazione del rimedio compensativo specifico della riduzione pena e a un intervento meramente residuale della Magistratura di sorveglianza, focalizzando ogni pretesa e aspettativa sul ristoro per equivalente dinanzi al giudice civile (con risultati deleteri sia rispetto alle legittime aspettative della popolazione detenuta, sia rispetto alle - anch'esse magre - risorse dei tribunali civili). La vanificazione della tutela sarebbe, poi, particolarmente grave per i detenuti con un lontano fine pena, che sarebbero così privati di una tutela immediata, sia in termini di riduzione "compensativa", sia in termini di indennizzo monetario, precluso loro dalla permanenza della condizione detentiva (l'azione civilistica, anche secondo il parere del CSM, può essere proposta solo dopo la cessazione dell'espiazione della pena in carcere), condizione che diventerebbe, in tal modo, un inedito (e verosimilmente incostituzionale) impedimento all'esercizio di un diritto.

Venendo, quindi, al merito dell'istanza, le accennate deduzioni dell'interessato, circa le situazioni che ne avrebbero determinato la sottoposizione a condizioni di detenzione "tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", sono state segnalate, con la richiesta istruttoria in atti, alla Direzione dell'Istituto interessato.

Deve premettersi, a questo riguardo, che, ai fini della quantificazione dello spazio vivibile, la richiesta istruttoria (diretta alla verifica dello stesso) è stata formulata sui seguenti presupposti, che questo giudice ritiene di tenere fermi:

-deve escludersi dalla superficie "disponibile" quella dell'annesso locale bagno, poiché, se è vero che la disponibilità in cella di un bagno separato, adeguatamente accessoriato e fornito di acqua corrente, rappresenta certamente un fattore positivo di cui tenere conto ai fini della valutazione delle condizioni detentive, è anche vero che la superficie di tale locale, per la sua specifica destinazione, non può computarsi nella quantità di spazio "vitale" assegnato a ciascun detenuto nel tempo trascorso in cella; ed infatti, dalla motivazione della sentenza Sulejmanovic c. Italia della Corte EDU risulta chiaramente che esso è stato escluso dal computo di tale spazio (a fronte di una cella di mq. 16,20 con annesso locale bagno di mq. 5,04 la Corte ha calcolato uno spazio individuale di mq. 2,70 per ciascuno dei sei detenuti compresenti);

-parimenti, pur tenuto conto delle difese svolte dall'Amministrazione penitenziaria nella memoria versata in atti e dato atto dei margini di incertezza che derivano, sul punto specifico, dalle indicazioni fornite della Corte EDU, debbono detrarsi dallo spazio "disponibile" le superfici coperte dagli arredi fissi: la correttezza di tale conclusione si trae anche dalla motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 5728/2014, laddove i giudici osservano, sia pure incidentalmente, che il Magistrato di sorveglianza si era esattamente uniformato alla giurisprudenza della Corte EDU,

scomputando dalla superficie lorda della cella del reclamante lo spazio occupato dall'arredo fisso dell'armadio allocato nel vano; pertanto, non si può includere nello spazio "vivibile" la superficie coperta da armadi e stipetti (anche se pensili, poiché la loro collocazione ad altezza utile implica la non fruibilità, ovvero la fruibilità molto limitata, dello spazio sottostante, solo "teoricamente" calpestabile); ad opposta conclusione deve giungersi, invece, per sedie, tavolo e sgabelli, sia perché non "fissi", sia perché utilizzabili per lo svolgimento delle attività diurne della vita quotidiana; -potrebbe suscitare dubbi l'inclusione nello spazio fruibile della superficie occupata dai letti, arredo che copre una superficie, da un lato, non certamente "calpestabile", ma, dall'altro, fruibile quale seduta e quale sede di svolgimento di attività quotidiane, anche in orario diurno; è quest'ultimo argomento, però, che appare decisivo nel senso della sostenibilità dell'inclusione di tale spazio nella superficie "utile"; -spazio fruibile per la vita quotidiana deve considerarsi, inoltre, quello -non occupato da arredi fissi-eventualmente destinato a "cucina", poiché il confezionamento del cibo e dell'approntamento dei generi alimentari e delle bevande costituiscono un momento significativo della vita quotidiana, anche sotto l'aspetto della socializzazione; lo spazio così destinato può essere pertanto considerato come effettivamente disponibile per i singoli detenuti.

La Direzione della Casa circondariale di Chiavari ha fornito le risposte che si vanno a riassumere, accompagnandole dalle relative valutazioni.

A . Nei periodi 26/7/2012 – 7/1/2013 e 15/1/2013 – 17/1/2013 il ricorrente è stato detenuto in una cella di mq.33, ospitante un numero di detenuti variabile da un minimo di undici a un massimo di diciannove (così dal 16/10/2012 al 7/1/2013 e dal 15/1/2013 al 17/1/2013), con arredi fissi costituiti da dieci armadietti a terra ciascuno della superficie di mq. 0,20, cinque armadi sospesi della stessa superficie e un lavabo in camera di dimensioni cm.89 x 43: è sufficiente dedurre dalla superficie complessiva quella dello spazio occupato dagli armadi per concludere che lo spazio individuale vivibile è stato costantemente (e, per periodi significativi, anche gravemente) inferiore a tre metri quadrati, il che, secondo i criteri sopra indicati, integra di per se' violazione dell'art.3 CEDU, a prescindere da altri fattori e in particolare dal numero di ore trascorso in cella (che, peraltro, deve ritenersi corrispondente alle deduzioni dell'interessato - venti ore quotidiane -, non contestate dalla Direzione, che si limita a riferire del regime "aperto" applicato a far data dall'1/10/2013 e, quindi, successivamente ai periodi sopra considerati). Quanto alla riferita ammissione al lavoro esterno risulta dalla posizione giuridica che essa sia avvenuta solo il 6/3/2014.

B. nel periodo 17/1/2013 – 21/9/2013 ----- è stato ristretto in una cella di mq 16, ingombra di quattro armadietti a terra, di sei armadi sospesi e di un lavabo, delle stesse dimensioni sopra riportate, ospitanti un numero di detenuti che, sino al 21/3/2014, oscilla fra cinque e sette (tale essendo dal 10/7/2013 al 21/9/2013). Pertanto, dedotta la superficie coperta dagli armadi, lo spazio individuale, è stato costantemente inferiore a tre metri quadrati e, come tale, di per se' idoneo a integrare la dedotta violazione.

C. nel periodo 21/9/2013 – 3/12/2013 il ricorrente è stato ristretto in una cella della superficie complessiva di mq 13, ingombra di tre armadi a terra, due armadi sospesi e un lavabo delle già citate dimensioni e occupata da tre detenuti. In questo periodo lo spazio individuale è stato, quindi, compreso fra 3 e 4 mq ma il regime di apertura della cella (per otto ore al giorno a partire dall'1/10/2013) e in assenza di altre serie condizioni di aggravamento del trattamento penitenziario, consente di escludere che in tale lasso di tempo vi sia stata violazione dell'art.3 CEDU

C. Nel periodo 3/12/2013 – 3/4/2014 -----è stato nuovamente ristretto in una cella di mq 16, ingombra di quattro armadietti a terra, di sei armadi sospesi e di un lavabo, delle stesse dimensioni sopra riportate, ospitanti un numero di detenuti variabile da cinque a sette, che scende a quattro

unità dal 22/3/2014 al 9/4/2014. In quest'ultimo periodo, pertanto, lo spazio vivibile per ciascuno dei quattro detenuti è stato superiore a 3 mq, per quanto inferiore a 4 mq, e, tenuto conto del regime "aperto" in quel periodo praticato, con dieci ore quotidiane di apertura della cella, nonché dell'ammissione del detenuto al lavoro esterno nel medesimo periodo, può escludersi la sussistenza della violazione. Quanto, invece, al periodo precedente nella medesima cella, se, da un lato, dedotta la superficie coperta dagli armadi, lo spazio individuale, sino al 21/3/2014, è stato costantemente inferiore a tre metri quadrati e, come tale, di per se' idoneo a integrare la dedotta violazione, dall'altro bisogna dare atto che, a far data dall'1/10/2013, il detenuto è stato ristretto in regime di aperture delle celle per otto ore al giorno, cui si è aggiunta, a far data dal 26/2/2014, l'ammissione al lavoro esterno, con svolgimento di attività esterne significative per un numero considerevole di ore al giorno. Pare a questo Magistrato che, stando alle indicazioni della Corte EDU, il "regime aperto" non costituisca un correttivo sufficiente laddove la condizione di sovraffollamento porti con se' uno spazio vivibile inferiore alla soglia minima dei 3 mq, ma che la sommatoria di tale regime con l'ammissione al lavoro esterno per un significativo numero di ore costituisca, invece, un elemento di obiettiva e utile elisione del pregiudizio legato alla limitazione degli spazi vitali. Pertanto, si ritiene di individuare nel 26/2/2014 (data di ammissione dell'----- a tale regime) il termine ultimo della sua sottoposizione a trattamento inumano.

Ricorre, quindi, il presupposto per il riconoscimento del richiesto rimedio risarcitorio. Poiché il periodo di restrizione rilevante ammonta a giorni 500 e la pena detentiva residua espianda ammonta solo a giorni uno, possono essere concessi giorni uno di riduzione della pena e deve inoltre liquidarsi in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 35 ter, comma secondo, l'importo di €3920 (€ 8 x 490 giorni residui).

P.Q.M.

DICHIARA illegittime le condizioni detentive alle quali il reclamante è stato sottoposto nei periodi di detenzione 26/7/2012 – 7/1/2013, 15/1/2013 – 21/9/2013 e 3/12/2013 – 26/2/2013, in esecuzione della pena di cui alla sentenza ----- (procedimento esecutivo n.----- ----- Procura Genova), per complessivi giorni 500.

DISPONE, a titolo di risarcimento del danno, la riduzione di giorni uno (1) della pena di cui al predetto titolo, nonché la liquidazione di € 3920.

RESPINGE nel resto l'istanza.

/

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Daniela Verrina